



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781- PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it



**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**  
**Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017**  
**Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 566 del 28-06-2019**

**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

OGGETTO: Gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G16423 del 28/12/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, in favore del RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. - Lavanderie D'Alessio s.r.l.. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto 2.887.515,55 (oltre IVA).

Estensore Dott.ssa Eleonora Franceschini

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data 28.06.2019

Il Dirigente: Dott. Quattrini Luciano

Data 28.06.2019

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502080101

Autorizzazione: 3

Data 28/06/2019

Firma   
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28.06.2019

Firma

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott.ssa Rita Le Donne

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 01/07/2019

Firma

OGGETTO: Gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G16423 del 28/12/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, in favore del RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio s.r.l.. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto 2.887.515,55 (oltre IVA).

Pag 2 di 8

## **IL DIRETTORE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

### **PREMESSO CHE:**

- la Centrale Acquisti della Regione Lazio, è struttura amministrativa preposta a svolgere le procedure per l'approvvigionamento, in forma centralizzata, di alcuni beni e servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00323 del 6 luglio 2015, questa Azienda, con atto deliberativo n. 155/DG del 12/02/2016, ha conferito delega alla Regione Lazio per lo svolgimento delle procedure di gara relative all'approvvigionamento di varie categorie merceologiche, tra cui rientra quella per il servizio di lavanolo;
- l'atto di delega sopra indicato, è stato trasmesso alla Regione Lazio, con nota prot. n. 8170 del 16/02/2016;
- con nota prot. n. 61837 del 22/11/2016 questa Azienda ha inviato alla Regione Lazio, Area Pianificazioni e Gare per Enti del Sistema Sanitario Nazionale, il proprio fabbisogno in merito al servizio di lavanolo;
- con determinazione n. G16423 del 28/12/2016 la Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti, ha indetto la “Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, con le caratteristiche che di seguito si riportano:
  - n. 8 lotti :
  - LOTTO n. 1 : IFO, ASL Roma 3, ASL Roma 4,
  - LOTTO n. 2 ASL Rieti , ASL Viterbo,
  - LOTTO n. 3 : INMI Spallanzani, A.O. San Camillo Forlanini,
  - LOTTO n. 4 Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 6,
  - LOTTO n. 5 ASL Roma 2, A.O. Sant'Andrea,
  - LOTTO n. 6 : ASL Roma 1, A.O. S. Giovanni Addolorata,
  - LOTTO n. 7 : ASL Frosinone, ASL Latina,
  - LOTTO n. 8 Policlinico Umberto I, ASL Roma 5;
  - aggiudicazione secondo le modalità previste dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al rapporto qualità/prezzo;
  - aggiudicazione mediante convenzione avente durata di mesi 24 (ventiquattro) rinnovabile per altri 12 (dodici), nonché durata degli ordinativi di fornitura pari a mesi 60 (sessanta), salvo diverse previsioni di cui al disciplinare di gara;
  - valore complessivo pari ad € 133.496.085,05 iva esclusa, al netto dei costi per rischi di interferenza (DUVRI) pari ad € 134.800,00;
- il fabbisogno della ASL di Rieti, come si evince, è stato ricondotto nel lotto n. 2;
- con determinazione n. G12631 del 18/09/2017 è stata costituita la Commissione giudicatrice di gara;
- con nota prot. del 30 aprile 2019 n. 0328715, (all. 1) la Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Area esecuzione contratti, servizi e forniture, ha comunicato a questa Azienda che, con determinazione n. G12153 del 01/10/2018, sono stati approvati gli atti di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione dei lotti n. 1,2,3,4,5,6,7,8 relativi alla gara comunitaria centralizzata finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo per le Aziende Sanitarie del Lazio, come di seguito indicato:
  - LOTTO N. 1 – d'interesse di IFO, ASL Roma 3, ASL Roma 4 all'operatore economico Pacifico s.r.l.- importo di aggiudicazione pari ad € 6.382.572,85;

OGGETTO: Gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G16423 del 28/12/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, in favore del RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio s.r.l.. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto 2.887.515,55 (oltre IVA).

Pag 3 di 8

LOTTO N. 2 – d'interesse di ASL Rieti , ASL Viterbo all'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l.– importo di aggiudicazione pari ad € 7.574.417,45;

LOTTO N. 3 – d'interesse di INMI Spallanzani, A.O. San Camillo Forlanini all'operatore economico Pacifico s.r.l. – importo di aggiudicazione pari ad € 9.057.151,00;

LOTTO N. 4 d'interesse di Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 6 – all'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l.– importo di aggiudicazione pari ad € 9.686.622,1;

LOTTO N. 5 d'interesse di ASL Roma 2, A.O. Sant'Andrea –all'operatore economico ADAPTA s.p.a. - importo di aggiudicazione pari ad € 9.396.893,63;

LOTTO N. 6 – d'interesse di ASL Roma 1, A.O. S. Giovanni Addolorata, all'operatore economico Adapta s.p.a.– importo di aggiudicazione pari ad € 9.694.968,33;

LOTTO N. 7 – d'interesse di ASL Frosinone ed ASL Latina, all'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l.– importo di aggiudicazione pari ad € 13.416.171,35;

LOTTO N. 8 – d'interesse di Policlinico Umberto I e Roma 5, all'operatore economico Adapta s.p.a.– importo di aggiudicazione pari ad € 11.970.452,51.

**RILEVATO** che, alla luce di quanto sopra, in esito all'espletamento di detta procedura centralizzata, risulta aggiudicatario del lotto n. 2, di interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, l'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l. per l'importo complessivo pari ad € 7.574.417,45, come di seguito specificato :

€ 2.887.515,55 riconducibili alla ASL Rieti;

€ 4.686.901,90 riconducibili alla ASL Viterbo;

**TENUTO CONTO** che, con suddetta nota n. 0328715 del 30/04/2019, la Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Area esecuzione contratti, servizi e forniture ha, altresì:

-comunicato di aver provveduto a stipulare le convenzioni con le Società aggiudicatari dei vari lotti, aventi la durata di mesi 24 (ventiquattro), a partire dalla sottoscrizione, arco temporale entro cui le Aziende interessate sono tenute ad emettere gli ordinativi di fornitura, della durata di mesi 60 (sessanta), a partire dalla data di emissione;

-invitato le Aziende Sanitarie in indirizzo a procedere all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura valevoli quali adesione alle convenzioni di cui al precedente punto;

**VISTI** gli atti di gara messi a disposizione di questa Azienda attraverso il sistema di gestione documentale regionale, piattaforma ALFRESCO;

#### **PRESO ATTO**

-delle schede di dettaglio dei fabbisogni (all. 2) e dell'offerta economica (all. 3), presentata dall'operatore economico aggiudicatario, relativamente al lotto. n. 2, d'interesse della ASL Rieti, che unita al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

-della convenzione stipulata dalla Regione Lazio con la società aggiudicataria della fornitura di cui trattasi che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.4);

-del DUVRI proposto dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio unita al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.5);

OGGETTO : Gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G16423 del 28/12/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, in favore del RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio s.r.l.. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto 2.887.515,55 (oltre IVA).

Pag 4 di 8

### **CONSIDERATO CHE**

-con particolare riferimento all'aggiudicazione del lotto n. 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, della procedura di gara centralizzata finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle aziende sanitarie del Lazio, disposta dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti con determinazione n. G12153 del 01/10/2018, l'operatore economico So.Ge.Si. spa, attuale fornitore della ASL di Rieti, ha proposto ricorso al TAR, contro la Regione Lazio e nei confronti delle società Pacifico s.r.l., Adapta s.p.a., RTI- - Lavanderia D'alessio s.r.l., Servizi Itali s.p.a., Servizi Ospedalieri s.p.a. e Servizi Sanitari Integrati s.r.l.;

-nei confronti della sfavorevole pronuncia del TAR Lazio n. 2905/2019, la stessa So.Ge.Si. spa ha ritenuto di proporre appello al Consiglio di Stato (ricorso n. 04070/2019), presentando al contempo, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado;

-con ordinanza n. 02936/2019 Reg. Prov. Cau, pubblicata in data 07/06/2019 con cui il Consiglio di Stato, nell'ambito del sopradetto giudizio n. 04070/2019, in ragione della riconosciuta preminenza dell'interesse dell'aggiudicatario della procedura di gara centralizzata, consistente nell'avvio del servizio in argomento nelle modalità previste dalla convenzione stipulata con la Regione Lazio, rispetto all'interesse dell'uscente aggiudicatario, finalizzato alla riedizione di una nuova procedura di gara, ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della citata sentenza del TAR, rinviando la trattazione delle questioni sollevate nella più opportuna sede di merito;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. U0480249 del 21/06/2019, la Regione Lazio ha informato le Aziende degli esiti delle pronunce del Consiglio di Stato sulle istanze cautelari relative agli appelli proposti da SO.GE.SI. spa, di cui al precedente punto, esprimendo il proprio orientamento favorevole alla stipula dei contratti (all. 6);

**TENUTO CONTO** che, con nota prot. n. 0025585 del 10/05/2019, l'aggiudicatario Servizi Sanitari Integrati srl ha richiesto la fissazione di un incontro con Rappresentanza sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto propedeutico all'avvio del servizio, così come specificato negli atti di gara;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 di interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo e procedere, solo successivamente all'incontro di cui al precedente punto, all'emissione degli ordinativi di fornitura di cui allegato n. 5 al presente atto deliberativo, il cui schema si ritiene integralmente approvato;

**RISCONTRATO** che la spesa complessiva per la fornitura di detto servizio per la durata di 60 mesi, a decorrere dall'emissione dell'ordinativo di fornitura, ammonta a ca. € 2.887.515,55 (oltre IVA);

**RITENUTO** opportuno individuare, ai sensi della normativa vigente, il Dott. Andrea Martellucci quale Responsabile Unico del Procedimento ed il Dott. Mirco Gregorini, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

**VISTO** il D. L. vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;



## PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa

### 1)DI PRENDERE ATTO

a) della determinazione n. G12153 del 01/10/2018, con cui la Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti ha approvato gli atti di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione dei lotti n. 1,2,3,4,5,6,7,8 relativi alla gara comunitaria centralizzata finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo per le Aziende Sanitarie del Lazio, come di seguito indicato:

LOTTO N. 1 – d'interesse di IFO, ASL Roma 3, ASL Roma 4 all'operatore economico Pacifico s.r.l.- importo di aggiudicazione pari ad € 6.382.572,85;

LOTTO N. 2 – d'interesse di ASL Rieti , ASL Viterbo all'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l.– importo di aggiudicazione pari ad € 7.574.417,45;

LOTTO N. 3 – d'interesse di INMI Spallanzani, A.O. San Camillo Forlanini all'operatore economico Pacifico s.r.l. – importo di aggiudicazione pari ad € 9.057.151,00;

LOTTO N. 4 d'interesse di Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 6 – all'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l.– importo di aggiudicazione pari ad € 9.686.622,1;

LOTTO N. 5 d'interesse di ASL Roma 2, A.O. Sant'Andrea –all'operatore economico ADAPTA s.p.a. - importo di aggiudicazione pari ad € 9.396.893,63;

LOTTO N. 6 – d'interesse di ASL Roma 1, A.O. S. Giovanni Addolorata, all'operatore economico Adapta s.p.a.– importo di aggiudicazione pari ad € 9.694.968,33;

LOTTO N. 7 – d'interesse di ASL Frosinone ed ASL Latina, all'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l.– importo di aggiudicazione pari ad € 13.416.171,35;

LOTTO N. 8 – d'interesse di Policlinico Umberto I e Roma 5, all'operatore economico Adapta s.p.a.– importo di aggiudicazione pari ad € 11.970.452,51

b) degli atti di gara messi a disposizione sulla piattaforma AL FRESCO e delle schede di dettaglio dei fabbisogni (all. 2), dell'offerta economica (all. 3), del DUVRI proposto dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio (all. 5);

c) dell'avvenuta stipula della convenzione tra la Regione Lazio e l'operatore economico RTI aggiudicatario, allegata al presente atto (all. 4);

d) dello schema di ordinativo di fornitura (all. 6), predisposto dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, da emettere in favore dell'operatore economico aggiudicatario del servizio di lavanolo, nell'interesse di questa Azienda;

e) dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 02936/2019 Reg. Prov. Cau, pubblicata in data 07/06/2019;

2)DI PRECISARE che, in esito all'espletamento di detta procedura centralizzata, risulta aggiudicatario del lotto n. 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo l'operatore economico RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderie D'Alessio s.r.l. per l'importo complessivo pari ad € 7.574.417,45, come di seguito specificato :

quanto ad € 2.887.515,55 riconducibili alla ASL Rieti;

quanto ad € 4.686.901,90 riconducibili alla ASL Viterbo;

OGGETTO: Gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G16423 del 28/12/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, in favore del RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio s.r.l.. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto 2.887.515,55 (oltre IVA).

Pag 6 di 8

**3)DI AFFIDARE**, pertanto, all'RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Viale Giulio Cesare 21 – 00192 Roma e sede operativa in Via Ponte Vecchio 15 81020 Castel Morrone (CE) cod. fisc./partiva IVA 03442910612 e Lavanderie D'Alessio s.r.l. (mandante), con sede legale e operativa in via Consortile Zona A.S.I. 81032 Carinaro (CE), cod. fisc./partita IVA 01510000613, il servizio di lavanolo nell'interesse dell'ASL di Rieti, per un periodo pari a mesi 60 (sessanta), a decorrere dall'emissione dell'ordinativo di fornitura;

**4)DI PROCEDERE**, successivamente all'incontro tra gli aggiudicatari, la Rappresentanza sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali, all'emissione dell'ordinativo di fornitura della durata di mesi 60 (sessanta), che, presumibilmente, potrà avvenire con decorrenza dal 1° agosto 2019, valevole quale adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale Acquisiti con le società risultate aggiudicatrici dei lotti della Gara Centralizzata, aggiudicata con determinazione regionale n. G12153 del 01/10/2018;

**5)DI PRECISARE** che la spesa presunta per il servizio di lavanolo, nell'interesse dell'ASL di Rieti per un periodo pari a mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura ammonta a circa € 2.887.515,55 (oltre IVA);

**6)DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 3.522.768,97 (IVA compresa) nel modo che segue:

- € 293.564,08 al Conto di Costo 502020101 "Lavanderia" esercizio 2019;
- € 704.553,84 al Conto di Costo 502020101 "Lavanderia" - esercizio 2020;
- € 704.553,84 al Conto di Costo 502020101 "Lavanderia" - esercizio 2021;
- € 704.553,84 al Conto di Costo 502020101 "Lavanderia" - esercizio 2022;
- € 704.553,84 al Conto di Costo 502020101 "Lavanderia" - esercizio 2023;
- € 410.989,72 al Conto di Costo 502020101 "Lavanderia" - esercizio 2024;

**7)DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

### IL DIRETTORE GENERALE

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;




OGGETTO: Gara centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie del Lazio, indetta con determinazione n. G16423 del 28/12/2016. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 2, d'interesse della ASL di Rieti e della ASL di Viterbo, in favore del RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio s.r.l.. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto 2.887.515,55 (oltre IVA).

Pag 7 di 8

### **DELIBERA**

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 28 GIU. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 28 GIU. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 28 GIU. 2019

Rieti li 28 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO



REGIONE  
LAZIODIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI  
AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITUREALLEGATO N. 1 di N. 6  
PAG. 1 di 9

Ai Direttori Generali  
Direttori Amministrativi  
Provveditori delle AASS  
– Roma 6  
– Frosinone  
– Latina  
– Rieti  
– Viterbo  
– Policlinico Tor Vergata

e p.c. Al RTI Servizi Sanitari Integrati Srl  
/Lavanderie D'Alessio srl  
INFO@SERVIZISANITARIINTEGRATI.IT

**Oggetto: Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo  
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Emissione ordinativi di fornitura per  
il Lotto 2 (Rieti e Viterbo), il Lotto 4 (Policlinico Tor Vergata e Roma 6) ed il Lotto 7  
(Frosinone e Latina) –**

Si comunica che, con riferimento alla Determinazione nr. G12153 del 01/10/2018, con la quale il RTI Servizi Sanitari Integrati Srl (mandataria) e Lavanderie D'Alessio Srl (mandante), è risultato aggiudicatario dei Lotti in oggetto indicati, e a seguito della successiva istruttoria, la Direzione regionale Centrale Acquisti ha stipulato le relative Convenzioni, pertanto codeste Aziende Sanitarie possono procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura.

Suddetti ordinativi costituiscono gli atti di adesione alla Convenzione, che tra le altre cose ne disciplina l'emissione, e dovranno essere trasmessi via PEC alla Ditta aggiudicataria e per conoscenza alla scrivente Direzione all'indirizzo PEC: [sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it).

Alla presente sono allegati il fac-simile dell'ordinativo che ciascuna Azienda Sanitaria può utilizzare debitamente compilato, e lo schema riassuntivo degli importi di aggiudicazione.

Propedeuticamente all'emissione dell'ordinativo, le Aziende Sanitarie devono assicurarsi che l'Aggiudicatario, nel rispetto del Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017, tra la Regione Lazio, CGIL CISL e UIL del Lazio e FEDERLAZIO, avente ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", abbia adempiuto all'impegno assunto in sede di gara ad incontrare la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per armonizzare le proposte tecnico-organizzative formulate in gara con il mantenimento dei livelli occupazionali, riservandosi di valutarne la compatibilità con la propria struttura operativa ed organizzazione di impresa.



Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area:

ALLEGATO N. ....1... di N. 6  
PAG. ....2..... di .....9.....

## DETERMINAZIONE

N. G12153 del 01/10/2018

Proposta n. 15723 del 28/09/2018

Oggetto:

Aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo  
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore

USSIA GIUSEPPINA

Responsabile del procedimento

FRANCO GIOVANNI

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

S. GUECI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI**

**VISTA** la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

**VISTO** il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che introduce, tra l'altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 355 del 10/7/2018 con la quale è stato conferito al Dott. Salvatore Gueci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G04582 del 5 maggio 2016, così come modificata dalle determinazioni n. G06487 del 7 giugno 2016 e n. G18369 del 22/12/2017, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti" che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, all'interno della Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per le Aziende Sanitarie;

**PREMESSO** che l'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha previsto l'istituzione di un fondo transitorio da ripartire tra le regioni interessate da elevati disavanzi di gestione, subordinandone l'accesso alla previa sottoscrizione di un apposito accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi;

**VISTO** l'accordo sul piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2007 ed approvato con D.G.R. 6 marzo 2007, n. 149, il quale prevede una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto



di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, nonché misure per l'azzeramento del disavanzo, previo accertamento della posizione debitoria dell'intero SSR;

**VISTO** l'articolo 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data della sua entrata in vigore, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi;

**VISTI** l'articolo 13, comma 14, del "Patto per la salute per gli anni 2010/2012", il quale ribadisce la prescrizione già contenuta nel citato articolo 2, comma 88, l. 191/2009, e l'articolo 12 del "Patto per la salute per gli anni 2014/2016", il quale, nel confermare l'impianto previsto dai precedenti Patti per la salute, stabilisce regole finalizzate al potenziamento del sistema di governo dei piani di rientro;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, recante "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" e successivi aggiornamenti, da ultimo approvato con DCA n. U00052 del 22 febbraio 2017, che attribuisce un ruolo strategico, ai fini della razionalizzazione della spesa sanitaria, alla centralizzazione degli acquisti ed alle funzioni a tale scopo attribuite alla Centrale Acquisti Regionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 concernente "*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi*" che, in attuazione D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei servizi di lavanolo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00287 del 7 luglio 2017, che ha confermato, in ambito sanitario, la predisposizione da parte della Direzione regionale Centrale Acquisti del programma biennale delle gare regionali da espletare, rendendo disponibili i relativi aggiornamenti sul sito dedicato ai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti\\_aggregatori\\_new/index.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/index.html);

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G 16423 del 28 dicembre 2016 con la quale Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti, via R.R. Garibaldi, 7 in Roma ha indetto la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", costituita da n. 8 lotti, da aggiudicarsi mediante Convenzione avente la durata di 24 mesi rinnovabile per altri 12, nonché durata degli ordinativi di fornitura pari a 60 mesi, salvo diverse previsioni di cui al Disciplinare di gara, e valore complessivo pari a € 133.496.085,05 iva esclusa, al netto dei costi per rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 134.800,00;

**PRESO ATTO** che il Bando di gara allegato alla citata determinazione è stato pubblicato sulla GUUE 2016/S 252-465269 del 30/12/2016 e, a parziale rettifica, sulla GUUE 2017/S 051-094992 del 14/03/2017, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale, n. 1 del 02/01/2017, nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto e che gli atti di gara sono stati altresì resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che per la citata procedura di gara è stata prevista l'aggiudicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**RILEVATO** che alla data del 28 aprile 2017, termine di scadenza previsto dal disciplinare di gara, hanno presentato offerte le seguenti ditte e raggruppamenti:

- Lavit Soc. coop. produzione lavoro, per tutti i lotti;
- Adapta Spa, per tutti i lotti;
- RTI American Laundry Spa – Saf Srl, per i lotti 1 e 2;
- Hospital Service Srl, per tutti i lotti;
- Pacifico Srl, per tutti i lotti;
- Servizi Italia Spa, per tutti i lotti;
- So.ge.si Spa, per tutti i lotti;
- Servizi Ospedalieri Spa, per i lotti 2, 6, 7 e 8;
- RTI Servizi Sanitari Integrati Srl - Lavanderie d'Alessio Srl, per i lotti 2, 4 e 7.

**VISTA** la Determinazione n. G07904 del 06/06/2017, concernente "Individuazione dei soggetti ammessi ad esito della valutazione dei requisiti generali e speciali concernente la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", con la quale, tra l'altro, sono stati ammessi alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;

**VISTA** la Determinazione n. G12631 del 18/09/2017, concernente "Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";

**PRESO ATTO** dei lavori della Commissione giudicatrice, risultanti dai verbali trasmessi in copia conforme all'Ufficiale Rogante dal RUP e relativi alle sedute riservate, nonché dei verbali delle sedute pubbliche, redatti dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio i quali, seppure non allegati materialmente al presente atto e conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che nella seduta pubblica del 10 luglio 2018, nel corso della quale è stata data lettura dei punteggi tecnici e si è, successivamente, proceduto all'apertura delle offerte economiche, sono risultate anomale, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016, le offerte di seguito indicate:

- Adapta Spa, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- RTI Servizi Sanitari Integrati Srl - Lavanderie d'Alessio Srl, per i lotti 4 e 7

ed è stata quindi evidenziata la necessità di avviare un procedimento di verifica per l'accertamento della loro congruità;

**VISTE** le comunicazioni del 11/07/2018, con le quali il RUP Dott. Giovanni Franco, mediante sistema di messaggistica della piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, ha richiesto alla ditta Adapta Spa e all'RTI Servizi Sanitari Integrati Srl - Lavanderie d'Alessio Srl le giustificazioni inerenti le voci di prezzo relative alle proprie offerte, per la verifica ai sensi dell'art.97 del D.lgs 50/2016;

**PRESO ATTO** dei giustificativi inviati in data 26/07/2018 dalle suddette Ditte sempre mediante sistema di messaggistica della piattaforma di e-procurement;

**VISTO** l'esito dell'analisi dei giustificativi condotta dal RUP e da questi condiviso con la Commissione giudicatrice in data 19/09/2018, come da verbale agli atti, dal quale risulta che sia l'offerta presentata dal RTI Servizi Sanitari Integrati - Lavanderie D'Alessio, sia l'offerta presentata da Adapta siano da ritenersi congrue;

**PRESO ATTO** che nel corso della seduta pubblica del 26/9/2018, il RUP, ha comunicato gli esiti della valutazione effettuata sui giustificativi presentati dai concorrenti la cui offerta è risultata sospetta di anomalia ed ha confermato le graduatorie definite ad esito dell'apertura delle offerte economiche, come da verbale che, anche se non allegato materialmente al presente atto, viene conservato agli atti e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** della prescrizione del disciplinare di gara il quale prevede che a ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria per più Lotti potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 Lotti, in ragione dell'ordine decrescente della rilevanza economica dei Lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP e della Commissione giudicatrice nominata con la citata determinazione n. G12631 del 18/09/2017 ed il contenuto dei verbali i quali, conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, seppure non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, conseguentemente, di aggiudicare i lotti relativi alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ai seguenti operatori economici:

- Adapta S.p.a:
  - Lotto 5 (Roma 2 e Sant'Andrea), per un valore complessivo offerto pari a € 9.396.893,63;
  - Lotto 6 (Roma 1 e San Giovanni Addolorata), per un valore complessivo offerto pari a € 9.694.968,33;
  - Lotto 8 (Policlinico Umberto I e Roma 5), per un valore complessivo offerto pari a € 11.970.452,51;
- RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. - Lavanderie D'Alessio S.r.l.:
  - Lotto 2 (Rieti e Viterbo), per un valore complessivo offerto pari a € 7.574.417,45;
  - Lotto 4 (Policlinico Tor Vergata e Roma 6), per un valore complessivo offerto pari a € 9.686.622,1;
  - Lotto 7 (Frosinone e Latina), per un valore complessivo offerto pari a € 13.416.171,35;

- Pacifico S.r.l.
  - Lotto 1 (IFO, Roma 3 e Roma 4), per un valore complessivo offerto pari a € 6.382.572,85;
  - Lotto 3 (INMI Spallanzani e San Camillo Forlanini), per un valore complessivo offerto pari a € 9.057.151,00;

**PRESO ATTO** che, prima di procedere alla stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 dei soggetti risultati aggiudicatari e dei concorrenti che seguono in graduatoria in relazione ai singoli lotti, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

**CONSIDERATO** pertanto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

**RITENUTO** di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari ed ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016, e comunque agli altri soggetti interessati, specificando che per la stipula del contratto si attenderanno non meno di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva;

**RITENUTO** altresì di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

**RITENUTO** di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

**RITENUTO** inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle "Linee Guida sulla trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici" elaborate dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emanate in data 13 giugno 2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto;

**TENUTO CONTO** che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi rispetto alla convenzione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della gara e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;

**RITENUTO** inoltre di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare integralmente l'operato del RUP e della Commissione giudicatrice, nominata con la citata determinazione n. G12631 del 18/09/2017 ed il contenuto di tutti i verbali citati nelle premesse i quali, conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, seppure non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di aggiudicare i lotti relativi alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ai seguenti operatori economici:
  - **Adapta S.p.a:**
    - Lotto 5 (Roma 2 e Sant'Andrea), per un valore complessivo offerto pari a € 9.396.893,63;
    - Lotto 6 (Roma 1 e San Giovanni Addolorata), per un valore complessivo offerto pari a € 9.694.968,33;
    - Lotto 8 (Policlinico Umberto I e Roma 5), per un valore complessivo offerto pari a € 11.970.452,51;
  - **RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio S.r.l:**
    - Lotto 2 (Rieti e Viterbo), per un valore complessivo offerto pari a € 7.574.417,45;
    - Lotto 4 (Policlinico Tor Vergata e Roma 6), per un valore complessivo offerto pari a € 9.686.622,10;
    - Lotto 7 (Frosinone e Latina), per un valore complessivo offerto pari a € 13.416.171,35;
  - **Pacifico S.r.l:**
    - Lotto 1 (IFO, Roma 3 e Roma 4), per un valore complessivo offerto pari a € 6.382.572,85;
    - Lotto 3 (INMI Spallanzani e San Camillo Forlanini), per un valore complessivo offerto pari a € 9.057.151,00;
- 3) di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 dei soggetti risultati aggiudicatari e dei concorrenti che seguono in graduatoria in relazione ai singoli lotti, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;



- 4) di subordinare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;
- 5) di trasmettere gli atti per la stipula del relativo contratto alle singole Aziende Sanitarie che sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi nell'ambito della Convenzione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara e nomineranno, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 6) di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari ed ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016, e comunque agli altri soggetti interessati, specificando che per la stipula del contratto si attenderanno non meno di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva;
- 7) di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale
- 8) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.


Il Direttore  
Dott. Salvatore Gueci

LOTTO 2 - ASL RIETI

SERVIZIO	Unità di Misura	Prezzo Unitario a base d'asta	Quantità indicative per la durata presunta degli Ordinatori di Fornitura (60 mesi) Q	Prezzo unitario offerto in cifre PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Prezzo unitario offerto in lettere PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Valore del servizio offerto PU*Q Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali
Giornata di degenza ordinaria	Prezzo a giornata	3,8	486.720	2,72	DUE/72	1.323.878,40
Giornata di degenza in Day - Hospital e Day Surgery	Prezzo a giornata	3,5	63.285	1,53	UNO/63	96.826,05
Trattamenti dialitici	Prezzo a trattamento	2,5	6.045	0,49	ZERO/49	2.962,05
Trattamenti chemioterapici	Prezzo a trattamento	1,21	17.500	0,48	ZERO/48	8.400,00
Accessi al Pronto soccorso	Prezzo ad accesso	1,5	206.655	0,71	ZERO/71	146.725,05
Operatori addetti vestiti al giorno	Canone annuo	233,60	7.760	168,65	CENTOSSANTOTTO/65	1.308.724,00
Valore complessivo offerto						2.887.515,55
di cui costo relativo alla sicurezza offerta per il servizio di attività svolta dall'impresa (ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del DLgs. 50/2010) pari a € 7.500,00						

LOTTO 2 - ASL VIITERBO

SERVIZIO	Unità di Misura	Prezzo Unitario a base d'asta	Quantità indicative per la durata presunta degli Ordinatori di Fornitura (60 mesi) Q	Prezzo unitario offerto in cifre PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Prezzo unitario offerto in lettere PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Valore del servizio offerto PU*Q Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali
Giornata di degenza ordinaria	Prezzo a giornata	3,8	815.005	2,63	DUE/63	2.143.466,15
Giornata di degenza in Day - Hospital e Day Surgery	Prezzo a giornata	3,5	79.775	1,55	UNO/55	123.651,25
Trattamenti dialitici	Prezzo a trattamento	2,5	124.800	0,48	ZERO/48	59.904,00
Trattamenti chemioterapici	Prezzo a trattamento	1,21	28.750	0,47	ZERO/47	13.512,50
Accessi al Pronto soccorso	Prezzo ad accesso	1,5	330.450	0,7	ZERO/70	231.315,00
Operatori addetti vestiti al giorno	Canone annuo	233,60	13.400	157,84	CENTOCINQUANTASETTE/84	2.115.056,00
Valore complessivo offerto						4.686.901,90
di cui costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa (ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del DLgs. 50/2010) pari a € 13.500,00						



LOTTO 2 - ASL RIETI, ASL VITERBO	Valore del servizio offerto in cifre Euro, IVA esclusa (max tre cifre decimali)	Valore del servizio offerto in lettere Euro, IVA esclusa (max tre cifre decimali)
ASL RIETI	2.887.515,55	DUEMILIONIOCCENTOOTTANTASETTEMILACINQUECENTOQUINDICI/55
ASL VITERBO	4.686.901,90	QUATTROMILIONISEICENTOOTTANTASEMILANOVECENTOUNO/90
VALORE COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO (€ iva esclusa)	7.574.417,45	SETTEMILIONICINQUECENTOSETTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTODICIASETTE/45
Servizi a richiesta	Prezzo unitario a base d'asta PU € iva esclusa (max tre cifre decimali)	Prezzo unitario offerto PU € iva esclusa (max tre cifre decimali)
Lavaggio asciugatura e stiro di materiale tessile di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti	3,5/R€	3,45
Lavaggio asciugatura e stiro di materiale tessile di proprietà dei pazienti	1,6/Kg	1,50
Fornitura di kit di prima accoglienza	16,00/Kit	15,40

*[Handwritten signature]*



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO OCCORENTE ALLE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3  
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.



Il/È sottoscritto/a D'ALESSIO MICHELE, nato/a a BOLOGNA,  
Prov. BO, il 10/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in  
qualità di AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante della LAVANDERIA D'ALESSIO SRL,  
con sede in CARINARO, Prov. CE, via CONSORTILE - ZONA A.S.I. n. .....,  
CAP 81032, codice fiscale n. 01510000613 e partita IVA n. 01510000613,  
di seguito denominata "impresa", ai fini della partecipazione alla procedura aperta per  
l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio,

### OFFRE

i prezzi unitari al netto dei ribassi offerti come da tabelle in Allegato 3 bis, per i diversi Lotti cui intende presentare offerta e si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

CARINARO, li 21/04/2017

ALLEGATO N. 3 di N. 6  
PAG. 2 di 6

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

### AVVERTENZE

*Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.*



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO OCCORENTE ALLE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3  
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

ALLEGATO N. ....3..... di N. 6.....  
PAG. ....3..... di 4.....



REGIONE  
LAZIO

**ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

It/La sottoscritto/a CASAPULLA ANTONIETTA, nato/a a CASERTA,  
 Prov. CE, il 16/05/1978, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in  
 qualità di AMMINISTRATORE UNICO/SOCIO AL 50% e legale rappresentante della SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL  
 con sede in ROMA, Prov. RM, via VIALE GIULIO CESARE, n. 21,  
 CAP 00192, codice fiscale n. 03442910612 e partita IVA n. 03442910612,  
 di seguito denominata "impresa", ai fini della partecipazione alla procedura aperta per  
 l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio,

**OFFRE**

i prezzi unitari al netto dei ribassi offerti come da tabelle in Allegato 3 bis, per i diversi Lotti cui intende presentare offerta e si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente procedura.  
 Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

ALLEGATO N. 3 di N. 6  
 PAG. 4 di 6

CASTEL MORRONE, li 21/04/2017

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

**AVVERTENZE**

*Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.*



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO OCCORRENTE ALLE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**CONVENZIONE**

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

**REGIONE  
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanoio occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANOIO OCCORRENTE  
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO****TRA**

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di Salvatore Gucci, nato a Palermo, Prov. PA, il 10/09/1967, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR n.355 del 10/7/2018,

**E**

L'Impresa Servizi Sanitari Integrati SRL, con sede in Roma, Prov. RM, Via Dei Gracchi, n. 320/A, CAP 00192, C.F. n. 03442910612, e P. IVA n. 03442910612, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. 03442910612, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Casapulla Antonietta, nato a Caserta, il 16/05/1978, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da Costituzione A.T.I., congiuntamente, anche, le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G16423 del 28.12.2016, ha indetto una procedura di gara per l'acquisizione del servizio di lavanoio occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 252-465269 del 30/12/2016 e a parziale rettifica sulla GUUE n. 2017/S 051-094992 del 14/03/2017 e sulla GURI 5° serie speciale n. 1 del 02/01/2017;
- b) con Determinazione n. G 12153 del 01/10/2018 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto N. 2 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 49,16 % dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 7.574.417, 45



settemilionicinquecentosettantaquattromilaquattrocentodiciassette/45) per un ammontare complessivo di € 1.489.433,43 (unmilionequattrocentoottantanovemilaquattrocentotrentatre/43) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

ALLEGATO N. ....6.... di N. 6....

PAG. .... di .....

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### ***Valore delle premesse e degli allegati***

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il



Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

## Articolo 2

ALLEGATO N. ....6.... di N. 6....

PAG. .... di .....

### Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
  - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
  - b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
  - c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
  - d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
  - f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
  - g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

## Articolo 3

### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:
  - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale



- di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
  - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
  - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
- mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:*
- a) emissione di Ordinativi di fornitura;
  - b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;

ALLEGATO N. ....4... di N. 6.....  
PAG. .... di .....



- c) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

#### Articolo 4

ALLEGATO N. ....6.... di N. 6....  
PAG. .... di .....

##### *Oggetto*

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto n. 2 a Euro 7.574.417,45 IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

#### Articolo 5

##### *Utilizzo della Convenzione*

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.



3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

## Articolo 6

### *Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura*

1. Nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di e-procurement della Regione Lazio, le Aziende Sanitarie invieranno gli Ordinativi di fornitura al fornitore via PEC, all'indirizzo specificato dal fornitore stesso nella presente Convenzione.
2. Il Fornitore, entro tre giorni lavorativi, è tenuto a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, via PEC, dell'avvenuta presa in carico dell'Ordinativo di fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga a consegnare i servizi oggetto dell'Ordinativo di fornitura con le modalità di seguito indicate e comunque descritte nella documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica presentata.

ALLEGATO N. ....*6*.... di N. *6*....  
PAG. .... di .....

## Articolo 7

### *Durata*

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma



- 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Aziende Sanitarie una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
6. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

ALLEGATO N. ....<sup>4</sup> di N. ....<sup>6</sup>  
PAG. .... di .....

#### Articolo 8

##### *Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità*

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in



- accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
  4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
  5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
  6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
  7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
  8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
  9. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
  10. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ALLEGATO N. ....<sup>6</sup> di N. ....<sup>6</sup>  
PAG. .... di .....



## Articolo 9

### *Obbligazioni specifiche del Fornitore*

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - d) eseguire tutti i servizi richiesti secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie Contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
  - e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - g) su richiesta scritta dalla Regione Lazio o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni



il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

2. Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami

ALLEGATO N. ..... 4 ..... di N. 6 .....  
PAG. .... di .....

#### Articolo 10

##### *Modalità e termini di esecuzione della fornitura*

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### Articolo 11

##### *Verifica e controllo quali/quantitativo*

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.



ALLEGATO N. .... di N. ....  
PAG. .... di .....

## Articolo 12

### *Corrispettivi*

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica e saranno definiti secondo le modalità di seguito specificate:

- n° effettivo delle giornate di degenza ordinarie erogate per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo delle giornate di degenza in day hospital erogate per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo di trattamenti dialitici erogati per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo di trattamenti chemioterapici erogati, per le sole AA.SS. in cui sono previsti, per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario
- n° effettivo di accessi al pronto soccorso per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° dei dipendenti vestiti per il canone annuo offerto dal fornitore aggiudicatario.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto, inclusa la distribuzione delle divise mediante distributori automatici, sono da intendersi inclusi nei corrispettivi di cui sopra.

I servizi su richiesta di cui al paragrafo 1 del Capitolato tecnico saranno retribuiti sulla base dei prezzi unitari offerti.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei contenitori e di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo



sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

### Articolo 13

#### *Fatturazione e pagamenti*

ALLEGATO N. ....<sup>4</sup>.... di N. <sup>6</sup>....  
PAG. .... di .....

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse con cadenza mensile in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015, allegato e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il



riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. La remunerazione per tutti i servizi di lavanolo oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascun servizio, nelle modalità indicate al precedente art. 13.

#### Articolo 14

##### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

ALLEGATO N. ....<sup>4</sup> di N. 6.....  
PAG. .... di .....

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT 13 F 08987 75040 000000000447 presso BCC Terra di Lavoro "S. Vincenzo de' Paoli" fil. Santa Maria C.V.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.



4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

ALLEGATO N. ....6.... di N. ....  
PAG. .... di .....

#### Articolo 15

#### Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra



utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ALLEGATO N. ....6.... di N. 6....  
PAG. .... di .....

## Articolo 16

### *Penali*

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
- a. Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nel presente capitolato tecnico: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo;
- b. Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche offerte dal fornitore e a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni tipologia di articolo;
- c. Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc.: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/ servizio;



- d. Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione ovvero nei distributori automatizzati: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo;
- e. Mancato rispetto dei tempi di intervento per i guasti ai distributori automatici: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- f. Mancato ritiro di articoli sporchi: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
- g. Mancato ritiro di articoli infetti (non cumulabile con la penale sopra): 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
- h. Mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico o dall'offerta del fornitore: fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti;
- i. Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il guardaroba: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- j. Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- k. Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo;
- l. Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso delle Aziende Sanitarie: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura a prodotto;
- m. Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura a carrello;
- n. Irreperibilità del responsabile del servizio: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giornata di indisponibilità;
- o. Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell'Impresa: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni contestazione;
- p. Mancata erogazione dei servizi "a richiesta": fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie;
- q. In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

ALLEGATO N. .... di N. ....

PAG. .... di .....



2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste

ALLEGATO N. ....4... di N. 6...  
PAG. .... di .....



anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

### Articolo 17

#### *Cauzione definitiva*

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ALLEGATO N. ....6.... di N. 6....  
PAG. .... di .....



5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

#### **Articolo 18**

##### ***Riservatezza***

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### Articolo 19

#### *Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura

ALLEGATO N. ....6..... di N. ...6..

PAG. .... di .....



REGIONE  
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

ALLEGATO N. ...6... di N. 6.....  
PAG. .... di .....

#### Articolo 20

##### *Risoluzione e clausola risolutiva espressa*

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
  - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
  - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 8, "Penali";
  - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
  - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";



- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
  - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - l) in caso di cancellazione dell'iscrizione dal Registro delle Imprese o da uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
  - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.



317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

ALLEGATO N. ..... di N. 6  
PAG. .... di .....

## Articolo 21

### *Recesso*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
  - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con



un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

**Articolo 22**

***Subappalto***

ALLEGATO N. ....*6*.... di N. *6*....

PAG. .... di .....

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: **LA RTI Servizi Sanitari Integrati-Lavanderia D'Alessio NON INTENDE SUBAPPALTARE PARTE DEL CONTRATTO A TERZI, COME DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA.**



### Articolo 23

#### *Divieto di cessione del contratto e dei crediti*

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

### Articolo 24

#### *Brevetti industriali e diritti d'autore*

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

ALLEGATO N. ....*6*... di N. *6*....  
PAG. .... di .....



2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 25**

##### ***Responsabile della fornitura***

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Rossella Tariello nata a Caserta il 17/05/1983, il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico: 0823.390420 numero di fax: 0823.390475, indirizzo e-mail: [servizisanitariintegrati@gmail.com](mailto:servizisanitariintegrati@gmail.com).
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

ALLEGATO N. ....4.... di N. 6....  
PAG. .... di .....

#### **Articolo 26**

##### ***Proprietà delle attrezzature***



1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
2. Al termine del contratto l'Azienda Sanitaria Contraente acquisirà la proprietà delle sole attrezzature specificamente individuate nella Relazione Tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.

ALLEGATO N. ....4..... di N. 6.....  
PAG. .... di .....

## Articolo 27

### *Trattamento dei dati, consenso al trattamento*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.



5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
  - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
  - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

ALLEGATO N. .... di N. ....  
PAG. .... di .....

#### Articolo 28

#### *Oneri fiscali e spese contrattuali*



1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ALLEGATO N. ....4.... di N. ....6..  
PAG. .... di .....

#### **Articolo 29**

#### **Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 30**

#### ***Foro competente***

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

#### **Articolo 31**

#### ***Clausola finale***

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere



provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ALLEGATO N. ....6.... di N. 6....  
PAG. .... di .....

### Articolo 32

#### *Accettazione espressa clausole contrattuali*

Il sottoscritto Casapulla Antonietta, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti



d'autore), Articolo 26 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

La Direzione Regionale Centrale Acquisti\*

Il Fornitore\*

\_\_\_\_\_  
\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

ALLEGATO N. 5 di N. 6  
PAG. .... di .....

Data \_\_\_\_\_

A RTI  
Servizi Sanitari Integrati s.r.l. (Capogruppo  
Mandataria)  
Viale Giulio Cesare 21  
00192 Roma  
PEC: info@servizisanitariintegrati.it

Lavanderie D'Alessio s.r.l. (Mandante)  
via Consortile Zona A.S.I.  
81032 Carinara (CE)  
PEC: info@lavanderiadalessio.it

E p.c. A Direzione Regionale Centrale Acquisti  
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

**OGGETTO:** Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Emissione ordinativo di fornitura Lotto 2, dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti

La sottoscritta Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede in Rieti, via del Terminillo,42, codice fiscale 00821180577, PEC asl.rieti@pec.it, riferimento punto ordinante Azienda Sanitaria Locale di Rieti, di seguito denominata AS, attraverso l'emissione del presente Ordinato di Fornitura aderisce alla Convezione per l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Lotto 2, stipulata dalla Regione Lazio in data 24/04/2019, con l'Aggiudicatario RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Viale Giulio Cesare 21 – 00192 Roma e sede operativa in Via Ponte Vecchio 15 81020 Castel Morrone (CE) cod. fisc./partiva IVA 03442910612 e Lavanderie D'Alessio s.r.l. (mandante), con sede legale e operativa in via Consortile Zona A.S.I. 81032 Carinara (CE), cod. fisc./partiva IVA 01510000613,

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinato di Fornitura.

<b>Informazioni Ordinato di fornitura</b>	
<b>Codice CIG del Lotto</b>	6922237AAC
<b>CIG Derivato</b>	
<b>Denominazione Lotto</b>	ASL Rieti – ASL Viterbo
<b>Durata Ordinato di Fornitura</b>	60 mesi
<b>Valore presunto Ordinato di Fornitura (su 60 mesi di fornitura)</b>	2.887.515,55 euro, IVA esclusa (inserire il valore risultante

<b>Informazioni Ordinativo di fornitura</b>	
	dall'applicazione dei prezzi unitari offerti per prestazione, alle quantità, utilizzando lo schema successivo)
<b>Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro</b>	
<b>Indirizzo di fatturazione</b>	Azienda Sanitaria Locale di Rieti, via del Terminillo, 42 Rieti
<b>Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica – IPA</b>	UFX1HE

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura, a partire dalla data di emissione e fino alla scadenza fissata nei successivi 60 mesi.

L'esecuzione del presente ordinativo di fornitura avviene nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte nel Disciplinare di gara e nella Convenzione.

L'Aggiudicatario ha dichiarato che in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ si è svolto l'incontro con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali, per armonizzare le proposte tecnico-organizzative formulate in gara con il mantenimento dei livelli occupazionali, così come previsto negli atti di gara.

Per l'Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_  
Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI DETTAGLIO PREZZI E PRESTAZIONI**

LOTTO 2 - Azienda Sanitaria Locale di Rieti

SERVIZIO	Unità di Misura	Quantità annuali Q	Prezzo unitario offerto PU Euro, IVA esclusa (cfr offerta economica aggiudicatario)	Valore annuo del servizio VA = PU*Q Euro, IVA esclusa	Valore del servizio per 60 mesi VA*5 Euro, IVA esclusa
Giornata di degenza ordinaria	Prezzo a giornata	486.720	2,72	264.775,68	1.323.878,40
Giornata di degenza in Day - Hospital e Day Surgery	Prezzo a giornata	63.285	1,53	19.365,21	96.826,05
Trattamenti dialitici	Prezzo a trattamento	6.045	0,49	592,41	2.962,05
Trattamenti chemioterapici	Prezzo a trattamento	17.500	0,48	1.680,00	8.400,00
Accessi al Pronto soccorso	Prezzo ad accesso	206.655	0,71	29.345,01	146.725,05
Operatori addetti vestiti al giorno	Canone annuo	7.760	168,65	261.744,00	1.308.724,00
<b>TOTALE</b>				<b>577.502,31</b>	<b>2.887.515,55</b>

Per l'Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_  
Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_





**Regione  
Lazio**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO  
OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 6**

**DUVRI**




**INDICE**

1.	VALIDAZIONE DOCUMENTO .....	4
2.	INTRODUZIONE.....	5
3.	SCOPO.....	5
4.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	6
5.	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI .....	8
6.	INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.....	11
6.1	ANAGRAFICA COMMITTENTE .....	11
6.2	ANAGRAFICA AZIENDA SANITARIA.....	11
6.3	ANAGRAFICA APPALTATORE.....	12
6.4	CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	13
7.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE.....	14
8.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA .....	17
8.1	FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI.....	18
9.	DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA.....	23
10.	NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE .....	24
10.1	DIVIETO DI FUMO .....	26
10.2	LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO .....	26
10.3	RISPETTO DELL'UTENZA .....	26
10.4	SEGNALETICA DI SICUREZZA .....	26
11.	PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO.....	27
11.1	RISCHI STRUTTURALI.....	27
11.2	RISCHIO ELETTRICO.....	28
11.2.1	NORME PRECAUZIONALI.....	28
11.3	RISCHIO DI INCENDIO.....	29
11.3.1	SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA .....	29
11.4	RISCHIO BIOLOGICO.....	30
11.4.1	NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI.....	31
11.5	RISCHIO RADIOLOGICO .....	31
11.5.1	NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI.....	32

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DUVRI PRELIMINARE</b>	Pag: 3 di 54
--	--------------------------	--------------

11.6	RISCHIO LASER .....	33
11.6.1	NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI.....	34
11.7	RISCHIO CHIMICO .....	34
11.7.1	NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI.....	34
11.8	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....	35
12.	FASCICOLO AZIENDALE.....	36
12.1	LOTTO 1 AZIENDA SANITARIA IFO.....	37
12.2	LOTTO 1 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 3.....	38
12.3	LOTTO 1 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 4.....	38
12.4	LOTTO 2 - AZIENDA SANITARIA ASL RIETI.....	39
12.5	LOTTO 2 - AZIENDA SANITARIA ASL VITERBO .....	40
12.6	LOTTO 3 - INMI SPALLANZANI .....	41
12.7	LOTTO 3 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI.....	42
12.8	LOTTO 4 - POLICLINICO TOR VERGATA .....	43
12.9	LOTTO 4 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 6.....	44
12.10	LOTTO 5 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 2.....	45
12.11	LOTTO 5 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA .....	46
12.12	LOTTO 6 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1.....	47
12.13	LOTTO 6 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA .....	48
12.14	LOTTO 7 - AZIENDA SANITARIA ASL FROSINONE .....	49
12.15	LOTTO 7 - AZIENDA SANITARIA ASL LATINA.....	50
12.16	LOTTO 8 - POLICLINICO UMBERTO 1° .....	51
12.17	LOTTO 8 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 5.....	52
	MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 S.M.I. ....	53





REGIONE  
LAZIO

DUVRI PRELIMINARE

ALLEGATO N. ....<sup>5</sup>..... di N. <sup>6</sup>..  
PAG. .... di .....  
Pag: 4 di 54

1. VALIDAZIONE DOCUMENTO

Azienda _____					
Documento Unico Valutazione Rischi d'Interferenza				DATA _____	
APPALTATORE			COMMITTENTE		
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:	FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:
DATORE DI LAVORO			RUP		
RSPP			RSPP		

## 2. INTRODUZIONE

La Regione Lazio attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro. Anche l'esternalizzazione di attività e servizi in campo sanitario può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura sanitaria o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

## 3. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le Imprese appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le Strutture Sanitarie regionali che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.

Così come esplicitato nei capitoli successivi, l'Azienda Sanitaria presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei propri luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture delle Aziende Sanitarie (degenti, utenti, visitatori, ecc...).



#### 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.*

*a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

*1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

*2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

*b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

*2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

*a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*

*b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

*3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*





3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

*(nota 1)* definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

## 5. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

**RSP** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

**SPP** Servizio di Prevenzione e Protezione

**SSL** Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

**RUP** Responsabile Unico del Procedimento

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

**RSP:** soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

**SPP:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08;



**Contratto di appalto:** contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs. 50/2016)

**Contratto d'opera:** contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

**Misure di prevenzione e protezione:** misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Rischi da interferenza:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

**DUVRI PRELIMINARE:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

**Fascicolo Aziendale:** estratto specifico per ogni Azienda Sanitaria; il fascicolo contiene le informazioni sull'organizzazione della sicurezza delle rispettive Aziende i costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso di gara, nonché eventuali integrazioni dei rischi da interferenze e/o procedure specifiche adottate localmente.

**Rischi generali:** rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

**RUP (Responsabile Unico del Procedimento):** Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

**Responsabile della Procedura per l'espletamento d'appalto:** Soggetto della Regione Lazio che coordina le attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP in fase di appalto.

**Responsabile del Procedimento Gestionale dell'Azienda Sanitaria destinataria dell'opera o del servizio:** Soggetto responsabile della Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria che per conto della Regione usufruirà



dell'opera o del servizio oggetto del contratto. Gestirà i rapporti in materia di D.U.V.R.I. con l'appaltatore, sovrintenderà le riunioni cooperazione e coordinamento nonché le segnalazioni di non conformità rilevate nel servizio.

*lg*



## 6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

### 6.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE

REGIONE LAZIO

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Vedere Bando di Gara

RECAPITO TELEFONICO

Vedere Bando di Gara

LEGALE  
RAPPRESENTANTE/DATORE DI  
LAVORO

Vedere Bando di Gara

RUP/ D.L. COMMITTENTE

Vedere Bando di Gara

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

(indicare e-mail come su bando gara)

RESPONSABILE SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE  
AZIENDALE

Vedere Punto 12. specifico per ogni Azienda Sanitaria

### 6.2 ANAGRAFICA AZIENDA SANITARIA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

RECAPITO TELEFONICO

LEGALE  
RAPPRESENTANTE/DATORE DI  
LAVORO

DELEGATO DEL D.L. IN MATERIA  
DI SICUREZZA

SUPERVISORE APPALTO A.S. /  
U.O.C. DESTINATARIA DEL  
CONTRATTO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

RESPONSABILE SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE



6.3 ANAGRAFICA APPALTATORE

Azienda appaltatrice 1

INDIRIZZO

RESP. PER I LAVORI IN APPALTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

DATORE DI LAVORO

ALTRO \_\_\_\_\_

Azienda appaltatrice 2

INDIRIZZO

RESP. PER I LAVORI IN APPALTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

DATORE DI LAVORO

ALTRO \_\_\_\_\_

Azienda appaltatrice 3

INDIRIZZO

RESP. PER I LAVORI IN APPALTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

DATORE DI LAVORO

ALTRO \_\_\_\_\_



6.4 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO

**Acquisizione del servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio**

DURATA DELL'APPALTO

*(vedere il capitolato Tecnico)* \_\_\_\_\_

AREA LAVORI/SERVIZIO  
REPARTO  
PIANO  
AREA SPECIFICA

*(vedere il capitolato Tecnico)*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007)

ADDETTI ALLA GESTIONE  
EMERGENZE  
(APPALTATORE)

ORARIO DI LAVORO

PERIODICITÀ DEI LAVORI  
QUOTIDIANA, SETTIMANALE  
MENSILE, VARIABILE

INTERFERENZA CON ALTRI  
APPALTATORI

INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell'apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento

INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO

Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato dell'Impresa appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.



7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE


7.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

SANITARIA / OSPEDALIERA / UNIVERSITARIA

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

<p><b>AGENTI CHIMICI</b></p> 	<p>Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, l'Anatomia Patologica, i Reparti e Day Hospital di Oncoematologia, i locali tecnologici, officine, la Centrale di Sterilizzazione e gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>AGENTI BIOLOGICI</b></p> 	<p>E' un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, le Sale Operatorie, l'Anatomia Patologica e la Sala Autoptica, i Laboratori ed il Centro trasfusionale. Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della Direzione. I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati in attesa dello smaltimento. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>RADIAZIONI IONIZZANTI</b></p> 	<p>Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi - in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC). L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p><b>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</b></p> 	<p>Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>CAMPI MAGNETICI</b></p> 	<p>Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: non possono essere introdotti elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete, in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente od il personale. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>



<p><b>RADIAZIONI LASER</b></p> 	<p>Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l'occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (oculistica, dermatologia) e per usi fisioterapici. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>ENERGIA ELETTRICA</b></p> 	<p>In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici. Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile della suddette strutture. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>MOVIMENTAZIONE CARICHI</b></p> 	<p>Movimento delle merci all'interno della Struttura sanitaria. Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di transpallets, i reparti sono dotati di carrelli. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso all'Impresa appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.</p>
<p><b>CADUTE</b></p> 	<p>Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE</b></p>	<p>I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti. Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell'attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.</p>
<p><b>STRUTTURE E FABBRICATI</b></p>	<p>Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>LUOGHI DI LAVORO</b></p>	<p>L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro. I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere. Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto</p>
<p><b>IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO</b></p>	<p>Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti. L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p>



**LOCALI A RISCHIO  
SPECIFICO  
(DEPOSITI DI  
MATERIALI,  
DEPOSITI  
BOMBOLE,  
ARCHIVI, ECC.)**

Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

## 7.2 ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE

### ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 1


### RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE 1


### ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 2


### RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE 2


## 8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

### **FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.**

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:

- *le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;*
- *le misure di prevenzione adottate;*
- *le misure stabilite per la gestione delle emergenze;*
- *le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.*

### **FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.**

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ecc.

### **FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.**

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.

Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione





dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Capitolato Tecnico.

#### **FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d' interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.**

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

#### **8.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI**

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal C.S.O.;



- i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio (aziende sanitarie). L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori. Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni alle Aziende Sanitarie:

**Tabella rischi standard interferenze**

<b>Interferenza</b>	<b>cause/effetti</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate</b>	<b>Fattore di rischio (PxD)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti</li> <li>• Elettrocuzioni</li> <li>Incendio</li> <li>• Black out</li> </ul>	Gli impianti dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e alla D.M. 37/08 s.m.i.	basso	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.
Rischio meccanico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uso di macchine con relative parti in movimento inadeguate</li> <li>• blocco di ascensori e montacarichi</li> </ul>	Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE. Costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo. Procedura di emergenza per sblocco ascensore.	trascurabile	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elevatori dell'A.S. Ancorare o immobilizzare i carrelli durante l'uso di montacarichi
<b>Interferenza</b>	<b>cause/effetti</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate</b>	<b>Fattore di rischio (PxD)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>
Incidenti e/o investimenti di persone e mezzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo dei mezzi di trasporto (Automezzi, carrelli, transpallets)</li> </ul>	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato.	basso	Si dispone il rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di carico/scarico. Divieto di manovrare contemporaneamente ad altri



		Delimitazione delle aree di carico e scarico.		automezzi nelle aree di carico e scarico
Caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errato posizionamento di confezioni da scaffali, contenitori trasportati su carrelli, ecc.)</li> <li>• infortuni</li> </ul>	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.	basso	Si dispone il corretto posizionamento dei contenitori, l'utilizzo idonei bidoni e carrelli per il trasporto. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione.
Caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sversamento accidentale di liquidi</li> <li>• Abbandonare ostacoli sui percorsi</li> </ul>	Pavimenti antiscivolo.	basso	Si dispone l'eliminazione degli ostacoli; uso di idonei DPI (calzature antiscivolo); apporre segnaletica mobile. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito.
Caduta di persone dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri</li> <li>• Concomitanza di personale Impresa e personale A.S. e/o personale altre imprese</li> </ul>	Utilizzo di idonee scale marcate CE che consentano all'operatore di accedere ai ripiani degli scaffali.	basso	Evitare lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H < 2 metri). Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale A.S.

Interferenza	cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Rischio biologico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto con materiale potenzialmente infetto</li> <li>• accesso ad aree a rischio di contaminazione con pazienti infetti (es. TBC)</li> <li>• da punture con aghi e taglienti infetti</li> </ul>	<p>Sono applicate in azienda le procedure di prevenzione previste dalle raccomandazioni universali, precauzioni standard per l'igiene respiratoria e di isolamento.</p> <p>Disponibilità per utilizzo di idonei DPI.</p> <p>Uso di appositi contenitori per rifiuti.</p>	medio	Prima di ogni intervento richiedere la formale autorizzazione al responsabile di Reparto / Servizio che darà informazione su rischi aggiuntivi e istruzioni per interventi: permesso di lavoro. Consigliata la vaccinazione antiepatiteB, oltre alle vaccinazioni obbligatorie. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di follow-up post esposizione



				sotto la sorveglianza del proprio Medico competente. Utilizzo di DPI e formazione del personale.
Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di sversamenti spandimenti accidentali</li> </ul>	Per le attività in appalto, non sono previste sostanze chimiche pericolose.	trascurabile	Qualora si rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'A.S. Le sostanze impiegate dovranno essere corredate dalle schede di sicurezza e ogni prodotto utilizzato. Attuare le procedure d'emergenza.
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esodo forzato</li> <li>Inalazione gas tossici</li> <li>Ustioni</li> </ul>	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). Addestramento antincendio ed alle Procedure di Emergenza.	alto	Si dispone il divieto di fumo e utilizzo fiamme libere. Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione aziendale.
Impiego di sostanze infiammabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di sversamenti / spandimenti accidentali</li> </ul>	Per le attività in appalto, non sono previste sostanze infiammabili.	trascurabile	Si dispone l'attuazione delle procedure previste in caso d'emergenza.

Interferenza	cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Rischio di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accesso accidentale ad aree a rischio di radiazioni</li> </ul>	Il rischio radiazioni ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. Per le attività in appalto, non è previsto l'accesso ad aree con rischio da radiazioni.	trascurabile	Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro.
Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate.</li> </ul>	Le strutture dell'A.S. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	trascurabile	Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'appaltatore secondo la normativa di legge).



Rischi trasversali / organizzativi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sovrapposizione delle attività appaltatore con il committente o altri appaltatori</li></ul>	Esecuzione attività potenzialmente inter-ferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	medio	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti, data la complessità delle attività in essere presso l'A.S., le attività manutentive non devono essere eseguite in contem-poranea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area.
Presenza concomitant e di persone estranee alla lavorazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• pazienti, visitatori, personale Impresa, personale di altre Imprese e personale A.S.</li></ul>	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	medio	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente Duvri). Impiegare personale idone-amente infor-mato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambu-latoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell'A.S. secondo quanto proposto nella presentazione dell'offerta alla voce docu-mentazione tecnica.

## 9. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Azienda Sanitaria potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.





Lotto	AA.SS.	COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZE	
		Importo DUVRI AS € iva esclusa	Importo DUVRI Lotto € iva esclusa
1	IFO	3.600,00	13.200,00
	Roma 3 (ex D)	4.800,00	
	Roma 4 (ex F)	4.800,00	
2	RI	6.000,00	17.200,00
	VT	11.200,00	
3	INMI	3.600,00	7.200,00
	SCF	3.600,00	
4	PTV	7.200,00	20.800,00
	Roma 6 (ex H)	13.600,00	
5	Roma 2 (ex B e C)	4.800,00	8.400,00
	SA	3.600,00	
6	Roma 1	4.800,00	12.000,00
	SGA	7.200,00	
7	FR	18.200,00	36.400,00
	LT	18.200,00	
8	PUI	7.200,00	19.600,00
	Roma 5 (ex G)	12.400,00	
			<b>134.800,00</b>

L'esplicitazione dei costi succitati è riportata nel Fascicolo Aziendale (punto 12) specifico per ogni Azienda Sanitaria con un elenco non esaustivo che, in considerazione del carattere dinamico e specialistico dei costi derivanti dalle interferenze, sarà oggetto di verifica con il DUVRI definitivo in sede di riunione di Cooperazione e Coordinamento con l'Appaltatore Aggiudicatario ed ogni singola Azienda Sanitaria.

#### 10. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Committenza è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore deve

istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.

- d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc. ), dovrà essere preventivamente autorizzata.
- e) L'accesso agli edifici del personale afferente a Imprese appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.
- f) L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Resp. Dell'U.O. destinataria dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
- g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell'Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L.123/2007
- b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifori nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
- j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- l) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- m) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.



### 10.1 DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



**E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE  
IN TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA SANITARIA**

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

### 10.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

### 10.3 RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall'Azienda Sanitaria durante l'espletamento del servizio.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.


### 10.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.



In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	<u>Cartelli di divieto</u>	forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli antincendio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	<u>Cartelli di avvertimento</u>	forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di prescrizione</u>	forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di salvataggio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

## 11. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

### 11.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi



I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia:

- potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
- si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale può esserci presenza di neve o ghiaccio;
- può essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi elettrici e canalizzazioni varie;
- possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.



## 11.2 RISCHIO ELETTRICO

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.



Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

### 11.2.1 NORME PRECAUZIONALI

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte,



connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina

Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio.

### 11.3 RISCHIO DI INCENDIO



Ogni singola Azienda Sanitaria è dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza.

#### 11.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per l'incolumità fisica (rissa, minaccia folle, ecc.) si possono attivare i soccorsi tramite un'apposita numerazione interna specifica per ogni Azienda Sanitaria.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

- accumulo di materiali combustibili;



- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescio di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

#### 11.4 RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 s.mi. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.



I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.





#### 11.4.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).

#### **Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:**

In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.

#### 11.5 RISCHIO RADIOLOGICO

I locali all'interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:



In ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti "isotopi radioattivi", utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per

radiodiagnostica.

In Radiologia i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate.

E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché siano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente

osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.

Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo viene irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione. In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:

- TEMPO
- DISTANZA
- SCHERMATURE

Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l'apparecchio non eroga radiazioni.

Anche nei locali all'interno dei quali vengono effettuate manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni. Comunque, in quest'ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi),
- inalazione.

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

### **11.5.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI**

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.





Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

#### Alcune note particolari

Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Se vi è spandimento di sostanze radioattive o in caso di incidenti, contattare immediatamente il Numero di Emergenza secondo le procedure definite dalle Aziende Sanitarie.

### 11.6 RISCHIO LASER

L'utilizzo dei laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l'osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.



Le zone in cui sono in uso apparecchiature laser sono segnalate da cartelli indicanti il segnale di pericolo di emissione laser e la dicitura: **PERICOLO RADIAZIONE LASER**

Attualmente i laser sono stati divisi in 4 classi:

**Classe I** : laser sicuri; l'osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.

**Classe II** : nell'osservazione diretta del fascio la protezione dell'occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.

**Classe IIIA** : l'osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).

**Classe IIIB** : l'osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.

**Classe IV** : è pericolosa l'osservazione anche della radiazione diffusa da uno schermo. Possono causare danni a carico della cute e possono essere causa d'incendio. E' necessario evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle alla radiazione diretta o diffusa.

Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell'utilizzo delle sorgenti laser a seconda della classe di appartenenza:

Laser di Classe I: nessuna precauzione
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio laser
Laser di Classe III: non fissare il fascio né ad occhio nudo né utilizzando strumenti ottici
Laser di Classe IV: evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela in quanto probabile fonte di incendio.

### 11.6.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

L'accesso alla zona delimitata deve essere consentito solo alle persone autorizzate.

Le pulizie dei locali devono avvenire a laser spento.

Sono da evitare le riflessioni non controllate ed accidentali (non indossare orologi o gioielli, qualora gli apparecchi siano in funzione).

Quando è in funzione tutti devono indossare occhiali di protezione.

In caso di incidente comunicare al Responsabile l'accaduto.

### 11.7 RISCHIO CHIMICO

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.



Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

### 11.7.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio.





Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).

#### Alcune note particolari

- se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prev. e Protezione;
- è vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti c/o reparti/servizi/divisioni dell'Azienda;
- se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici;
- segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.
- se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;
- è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
- aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

### 11.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei



rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi possono essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari, questi saranno oggetto di valutazione con le singole Aziende Sanitarie nella riunione di Cooperazione e Coordinamento

e nella integrazione nel DUVRI che verrà allegato al contratto.

## 12. FASCICOLO AZIENDALE

Il presente punto denominato FASCICOLO AZIENDALE è parte integrante del DUVRI PRELIMINARE e contiene le informazioni generali sui luoghi di lavoro di ogni singola Azienda Sanitaria.

Informazioni più dettagliate potranno essere acquisite in sede di sopralluogo di gara e comunque in sede di riunione di cooperazione e coordinamento per la integrazione e redazione del DUVRI con la Società Appaltatrice aggiudicataria dell'Appalto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'esecuzione dei lavori o servizi in appalto dovranno essere svolti sotto la direzione e sorveglianza dell'Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di proprietà dell'Azienda Sanitaria che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dell'appalto stesso, saranno a carico dell'Appaltatore con le modalità di cui al C.S.O.



### 12.1 LOTTO 1 AZIENDA SANITARIA IFO

L'IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha sede legale in via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma.

I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	1	200,00€	200,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	2	500,00€	1.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>3.600,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.2 LOTTO 1 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 3

L'AZIENDA ASL Roma 3 ha sede legale in via di Casal Bernocchi n°73 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	2	200,00€	400,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>4.800,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

### 12.3 LOTTO 1 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 4

L'azienda ASL ROMA 4 ha sede legale in Via Terme di Traiano 39/A Civitavecchia (RM). I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.





	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	2	200,00€	400,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>4.800,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

#### 12.4 LOTTO 2 - AZIENDA SANITARIA ASL RIETI

L'azienda ASL di Rieti ha sede legale in Viale Matteucci n° 9 Rieti. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Speciale d'Oneri. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€

3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	3	200,00€	600,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	6	500,00€	3.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>6.000,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

### 12.5 LOTTO 2 - AZIENDA SANITARIA ASL VITERBO

L'azienda ASL di Viterbo ha sede legale in Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	6	200,00€	1.200,00€



5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	12	500,00€	6.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>11.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

### 12.6 LOTTO 3 - INMI SPALLANZANI

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" ha sede legale in Via Portuense, 292 - ROMA. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
6.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
7.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
8.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
9.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	1	200,00€	200,00€
10.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	2	500,00€	1.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>3.600,00€</b>



N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

### 12.7 LOTTO 3 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

L'Azienda Sanitaria San Camillo Forlanini ha sede legale Circonvallazione Gianicolense, 87, 00152 Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	1	200,00€	200,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	2	500,00€	1.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>3.600,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.8 LOTTO 4 - POLICLINICO TOR VERGATA

Il Policlinico Tor Vergata ha sede legale in Viale Oxford 81 00133 Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>7.200,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.9 LOTTO 4 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 6

L'azienda ASL ROMA 6 ha sede legale in Borgo Garibaldi 12 – Albano Laziale (RM). I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto:

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	8	200,00€	1.600,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	16	500,00€	8.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>13.600,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.





## 12.10 LOTTO 5 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 2

L'ASL Roma 2 ha sede legale in Via Filippo Meda n°35 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Disciplinare di gara. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	2	200,00€	400,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>4.800,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

### 12.11 LOTTO 5 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

L'A.O. SANT'ANDREA ha sede legale in Via di Grottarossa 1035/1039 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicate nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	1	200,00€	200,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	2	500,00€	1.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>3.600,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.12 LOTTO 6 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1

L'ASL Roma 1 ha sede legale in via Ariosto 3/9 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicate nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	2	200,00€	400,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>4.800,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.





### 12.13 LOTTO 6 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA

L'azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Speciale d'Oneri. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>7.200,00€</b>

#### 12.14 LOTTO 7 - AZIENDA SANITARIA ASL FROSINONE

L'ASL di Frosinone ha sede legale in Via Armando Fabri snc – Frosinone. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	12	200,00€	2.400,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	22	500,00€	11.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>18.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.





## 12.15 LOTTO 7 - AZIENDA SANITARIA ASL LATINA

L'ASL di Latina ha sede legale in V.le P.L. Nervi – Centro Direzionale, Latina. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
6.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
7.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
8.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
9.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	12	200,00€	2.400,00€
10.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	22	500,00€	11.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>18.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



## 12.16 LOTTO 8 - POLICLINICO UMBERTO 1°

Il POLICLINICO UMBERTO 1° ha sede legale in Viale del Policlinico, 155 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicate nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
6.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
7.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
8.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
9.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
10.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>7.200,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

### 12.17 LOTTO 8 - AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 5

L'ASL ROMA 5 ha sede legale Via Acquaregna nn.1/15 00019 Tivoli (RM). I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DUVRI PRELIMINARE</b>	ALLEGATO PAG. ....	N. .... di N. <u>6</u> Pag: 53 di 54
--	--------------------------	-----------------------	---

**MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 S.M.I.**

Spett.le REGIONE LAZIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto APPALTO: **Acquisizione del servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio**

**Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare dell'Impresa \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

**dichiara quanto segue**

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
  - è dotato delle abilitazioni necessarie
  - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
  - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art.36-37 D.Lgs. 81/08
  - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire
  - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture
5. Che ha preso visione la valutazione preliminare dei rischi da interferenze (DUVRI Preliminare).





REGIONE  
LAZIO

DUVRI PRELIMINARE

ALLEGATO N. 5 di N. 6  
PAG. 54 di 54 di

**Si comunica inoltre**

Datore di lavoro : \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Medico Competente: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa: \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

In fede, f.to \_\_\_\_\_



DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI  
AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR

ALLEGATO N. .....<sup>6</sup> di N. <sup>6</sup>.....  
PAG. .....<sup>1</sup> di .....<sup>1</sup>.....



Numero del Certificato:  
237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

A tutti i Direttori Generali  
e/o Commissari Straordinari  
delle Aziende Sanitarie e  
Ospedaliere del Lazio

P. E. C.

Loro sedi

**Oggetto:** Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative alla gara in oggetto e si trasmettono in allegato alla presente le Ordinanze nn. 2935, 2936, 2937, 2938, 2871, 2900, 2902 e 2905 del 07/06/2019 (all.ti nn. 1-8) con le quali il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sulle istanze cautelari relative agli appelli proposti da So.Ge.Si. S.p.A., ha accolto le predette istanze "ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito".

Dato atto che il Consiglio di Stato non ha disposto la sospensione, come richiesto da parte appellante, dell'esecutività delle sentenze impugnate, si è dell'avviso, anche in considerazione delle ragioni motivazionali sottese alla decisione cautelare del Consiglio di Stato e sentita l'Avvocatura regionale, che possa procedersi alla stipula dei contratti, anche tenuto conto del fatto che l'interesse a dare esecuzione alla convenzione stipulata è stato dallo stesso Consiglio di Stato espressamente qualificato come prevalente.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il RUP  
Giovanni Franco

All. c.s.

Il Direttore  
Salvatore Gucci